

CAPITOLATO TECNICO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 e 3 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 983 LOTTI E DELLA DURATA DI 36 MESI, FINALIZZATA ALL'APPROVVIGIONAMENTO IN SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI ESCLUSIVI, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.C.M. 11.7.2018, UTILIZZANDO LO SDA PER I FARMACI CONSIP, AI SENSI DEGLI ARTT. 19, 21 E 25 DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE INIZIATIVA N. 5420491

Sommario

1. Oggetto della fornitura e quantità	3
1.1. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento.....	3
1.2. Nuove formulazioni	4
1.3. Scadenza brevettuale e rinegoziazione.....	4
1.4 Dispositivi di somministrazione/fornitura apparecchiature e/o dispositivi medici ove previsto	4
1.5 Requisiti particolari soluzioni infusionali.....	5
2. Ripartizione competenze tra la Centrale Unica di Committenza e le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le case di cura private accreditate ricadenti nel territorio di Palermo.....	6
3. Sicurezza.....	6
4. Durata della fornitura.....	6
5. Esecuzione del contratto	6
6. Consegne e resi per merci non conformi qualitativamente e/o quantitativamente.....	7
7. Indisponibilità temporanea di prodotti	10
8. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto.....	11
9. Pagamenti.....	11
10. Cessione del Contratto e Subappalto	12
11. Inadempimenti e penali	12
12. Adeguamento prezzi	13
13. Risoluzione e recesso del Contratto.....	13
14. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
15. Foro competente	15

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici esclusivi come descritti nell'allegato 1 Tabella Elenco lotti, necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana e alle case di cura private accreditate ricadenti nel territorio della provincia di Palermo (La Maddalena, Macchiarella e Torina). Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate nel predetto allegato si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana e le case di cura private accreditate ricadenti nel territorio della provincia di Palermo (La Maddalena, Macchiarella e Torina), potranno apportare variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ovvero fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

1.1. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Si accettano farmaci in fascia A, C e H. **Non si accettano farmaci in fascia Cnn.**

In caso di farmaci destinati alla dpc verranno considerati idonei solo i prodotti che presenteranno tutti i confezionamenti autorizzati in classe A/PHT e non anche i farmaci in fascia C.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione. Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In particolare, sulla confezione, dovranno essere chiaramente indicati:

- nome del prodotto e della Ditta produttrice;
- composizione quali-quantitativa del contenuto;
- dosaggio;
- indicazioni d'uso;
- via di somministrazione;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e scadenza sul confezionamento primario e secondario;
- modalità di conservazione;
- eventuali avvertenze;
- la dicitura "sterile" o riferimento alla Farmacopea vigente;
- la dicitura confezione ospedaliera;
- il numero di registrazione del Ministero della Salute (AIC) ove previsto oppure se dispositivo medico marchio CE;
- il codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
- l'eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e della scadenza del prodotto.

1.2. Nuove formulazioni

In caso di disponibilità di **nuove formulazioni dello stesso principio attivo aggiudicato, non previste in gara.** le Ditte aggiudicatarie potranno formulare alla CUC la propria offerta in merito fornendo a corredo la stessa documentazione tecnica offerta in sede di gara. La suddetta proposta sarà valutata dal Servizio 7 Farmaceutica dell'Assessorato della Salure della Regione Siciliana, con il supporto del Referente Tecnico per la verifica della conformità tecnica del farmaco.

Solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte della CUC, le Ditte saranno autorizzate ad effettuare la relativa sostituzione e/o affiancamento che avverrà senza alcun aumento di prezzo rispetto al corrispondente farmaco aggiudicato ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a confermare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia alla CUC ed ai servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana e alle case di cura private accreditate ricadenti nel territorio della provincia di Palermo (La Maddalena, Macchiarella e Torina) e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera del SSR della Regione Siciliana e delle case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), provvedere al relativo smaltimento addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

1.3. Scadenza brevettuale e rinegoziazione

Qualora nel corso di esecuzione contrattuale giunga a scadenza un brevetto di commercializzazione esclusiva, il Fornitore - **entro dieci giorni antecedenti la scadenza – dovrà inviare a mezzo PEC** alla CUC formale comunicazione in merito.

Conseguentemente, qualora sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici, anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva, il Fornitore del farmaco non più coperto da brevetto dovrà adeguare, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA, ovvero dal giorno successivo della commercializzazione del farmaco equivalente, il prezzo della propria offerta almeno al prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco equivalente (50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), se economicamente più vantaggioso.

Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate hanno diritto di recesso secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 14.

1.4 Dispositivi di somministrazione/fornitura apparecchiature e/o dispositivi medici ove previsto

Qualora per la somministrazione del farmaco sia **necessario l'uso di un dispositivo medico specifico, non facente parte del confezionamento autorizzato, oppure una strumentazione (pompa di infusione con relativi accessori quali ad esempio siringhe specifiche, raccordi, etc), come previsto specificatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, questi dovranno essere obbligatoriamente forniti, ad uso gratuito, dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente per la strumentazione, l'assistenza, la manutenzione ed eventuale immediata sostituzione in caso di mal funzionamento e adeguato anche per eventuale terapia domiciliare**

La Ditta dovrà prevedere, pena l'esclusione, un'apposita modulistica che riporti la descrizione specifica dei dispositivi medici che intenderà fornire ad uso gratuito, a corredo del farmaco ed il

corrispondente quantitativo necessario per l'intero ciclo di terapia.

Il Fornitore aggiudicatario, tenuto come detto, a fornire in uso gratuito apparecchiature e/o dispositivi specifici di somministrazione per tutta la durata della fornitura, nonché la relativa assistenza tecnica, dovrà, altresì, fornire i manuali d'uso in italiano. I fornitori aggiudicatari, prima della stipula del contratto, dovranno dichiarare se il confezionamento primario e/o secondario delle apparecchiature è privo di lattice e se non vi è stato durante tutto il processo produttivo e di confezionamento, contatto con molecole di lattice (LATEX FREE). I dispositivi medici offerti o forniti a corredo dei prodotti offerti, devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE attuata con D.lgs. 24/02/1997 n.46 e s.m.i., anche per quanto riguarda l'etichettatura e il confezionamento, e dalla Direttiva 47/2007 CE recepita con D.lgs. 25/01/2010 n.37 e s.m.i.

1.5 Requisiti particolari soluzioni infusionali

Tutte le **soluzioni infusionali** devono corrispondere ai requisiti indicati dalla F.U.I. vigente e/o nei suoi supplementi (norme di buona fabbricazione) e nelle monografie relative alle sostanze prime. Inoltre devono soddisfare alle norme di fabbricazione per soluzioni di grande volume (superiori a 50ml).

I contenitori primari, in materiale plastico o in vetro e le chiusure in materiale elastomerico devono presentare i requisiti previsti dalle monografie riportate nella F.U. vigente. Devono avere elevata inerzia chimica e, ove richiesto, documentata compatibilità con i farmaci antiblastici e possedere i requisiti per conservare stabilmente il contenuto per tutto il periodo di validità indicato. Le etichette devono essere applicate direttamente al flacone in modo che non si stacchino e rimanere leggibili durante conservazione, distribuzione ed uso.

Il pH delle soluzioni deve essere compreso entro i limiti previsti da ciascuna monografia della F.U. e deve essere indicato in etichetta e sulla scheda tecnica. I contenitori primari devono essere inseriti in scatole di cartone di facile movimentazione (ad esempio dotati di impugnatura anatomica), resistenti tali da consentire un immagazzinamento per sovrapposizione.

Le sacche devono:

- essere in materiale plastico, con strato interno esente da PVC, rispondente alle caratteristiche descritte in F.U. vigente;
- essere impermeabili all'aria ed al vapore acqueo, resistenti alla trazione ed alla pressione;
- essere il più possibile trasparenti;
- consentire il completo svuotamento, senza insufflare aria;
- essere provvisti di foro di sospensione;
- possedere uno spazio libero per consentire l'eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione facilmente leggibili e preferibilmente con l'indicazione del riferimento dei 50 ml ovvero dei almeno dei 100 ml;
- possedere uno spazio dedicato ove possono essere scritti i farmaci aggiunti, non cancellabile;
- presentare pareti a bassa adesività rispetto ai farmaci aggiunti in soluzione;
- possedere un tappo in materiale elastomerico, sufficientemente elastico per consentire la perforazione con gli appositi dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante l'infusione. Le chiusure per i contenitori multidose devono essere sufficientemente elastiche da garantire che il foro si chiuda dopo l'estrazione dell'ago;
- essere protette da una busta in polietilene od altro materiale idoneo che presenti un dispositivo che faciliti l'apertura;
- essere provviste di una bocchetta tubolare per l'erogazione del contenuto che permetta il facile collegamento con l'apparato tubolare di somministrazione e di una bocchetta tubolare per l'introduzione di eventuali farmaci. I due punti d' ingresso devono essere sufficientemente lunghi, rigidi, distanziati e provvisti di rinforzo rigido alla base in modo da impedire che l'ago fori la sacca durante l'aggiunta di farmaci;
- essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale;
- essere esenti da lattice.

2. Ripartizione competenze tra la Centrale Unica di Committenza e le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le case di cura private accreditate ricadenti nel territorio di Palermo

La presente procedura dà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere del SSR e alle case di cura private accreditate ricadenti nel territorio della provincia di Palermo (La Maddalena, Macchiarella e Torina).

Resta di esclusiva competenza della Centrale Unica di Committenza la gestione di tutte le attività giuridico - amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre **resta in capo alle rispettive ASP ed Aziende Ospedaliere del SSR ed alle case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), la gestione contrattuale relativa alle proprie singole quote di fornitura (stipula contratti e gestione autonoma del rapporto contrattuale, richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo di pertinenza, gestione ordinativo e ricevimento merce con verifica quantitativa, ricevimento e pagamento fatture, monitoraggio della fornitura, eventuale revisione dei prezzi), nonché la gestione relativa all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale**

3. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. 9/04/08 n. 81, l'obbligo di procedere alla redazione del Duvri.

4. Durata della fornitura

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 5, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per 36 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36 del 2023.

5. Esecuzione del contratto

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le case di cura private accreditate ricadenti nel territorio della provincia di Palermo (La Maddalena, Macchiarella e Torina), potranno disporre, prima della stipula del contratto, che dovrà avvenire nelle forme indicate dall'art. 18, comma 1, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8 dello stesso art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;
- igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- infortunistica e prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo a mezzo di NSO e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore dovrà predisporre, pertanto, la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini a mezzo NSO.

6. Consegne e resi per merci non conformi qualitativamente e/o quantitativamente

Il Fornitore deve effettuare le consegne entro **7 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco ad eccezione che per i p.a. di cui ai lotti n. 317 e n. 413 di cui si darà appresso). Per i lotti relativi a radiofarmaci e Car T, le consegne potranno avere termini differenti che dovranno essere concordati con i punti ordinanti delle singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e con le case di cura private già richiamate.

Inoltre, in situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi nell'ordinativo della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere e case di cura private citate, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese:

- a) alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta in caso di manifestata urgenza;
- b) alla consegna delle merci entro e non oltre 1 giorno naturale e consecutivo dal ricevimento della richiesta in caso di manifestata emergenza.

Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate, hanno, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale, periodo intercorrente tra la data di produzione e la data di scadenza, non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. In caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola azienda.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e dalle case di cura citate negli ordinativi.

Per i lotti n. 317 e n. 413 aventi ad oggetto radiofarmaci per i quali si prevedono spese di trasporto dedicate, si precisa che il prezzo della base d'asta ed il relativo importo di aggiudicazione, si riferisce al solo costo del farmaco. Gli OO.EE. presenteranno in maniera distinta rispetto all'offerta del p.a., apposita quotazione relativa alle spese di trasporto che sarà diramata in sede di aggiudicazione alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e alle citate case di cura, che gestiranno le spese di trasporto in modo separato dal farmaco. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto che, pertanto, deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Ciascun aggiudicatario deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun ordinativo deve avvenire in un'unica consegna, qualora non fosse possibile per il fornitore provvedere alla consegna integrale di quanto ordinato, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le citate case di cura private accreditate lo consentano, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

L'avvenuta consegna dei prodotti verrà attestata nel documento di trasporto (DDT), da consegnare in duplice copia, riportante:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.);
- numero e data dell'ordinativo;
- elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
- numero di colli totali/numero bancali.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi;
- i bancali misti dovranno essere divisi con interfalda per lotto e articolo (a cambio di lotto/articolo necessaria interfalda o pallet distinto);
- nel caso di consegna di bancali misti (cioè contenenti colli riferiti a prodotti diversi, o a prodotti uguali ma di lotto diverso), l'etichetta prodotto sul collo mono articolo deve essere sempre disposta a vista verso l'esterno;
- I colli contenuti nel pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Se durante il periodo di fornitura, le quantità unitarie di prodotto presenti nei contenitori primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quella dichiarata in fase di stipula del contratto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione Siciliana e le case di cura private citate.

Per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un “*alert*” per temperatura di conservazione. Nel DDT del fornitore dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero. A richiesta delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e delle case di cura citate, il fornitore deve essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.

Imballaggio e confezionamento devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 7 giorni (sette) liberi, consecutivi dal ricevimento della segnalazione che potrà avvenire in sede di ricevimento merce ovvero comunicata a mezzo pec entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della merce. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), al ricevimento dell'ordinativo dovranno verificare la rispondenza tra quanto numericamente ricevuto e quanto ordinato sulla base dei dati esposti nel DDT, ma l'accettazione della merce avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli servizi di farmacia degli enti. La firma all'atto del ricevimento della merce, infatti, indica esclusivamente la mera corrispondenza della destinazione corretta e del numero di colli inviati. La quantità, la qualità e la corrispondenza effettiva rispetto a quanto richiesto nell'ordine potranno essere accertate dall'ente contraente anche in un secondo momento e comunque **non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce**. La firma apposta per accettazione sul DDT non esonerà, pertanto, il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della merce le singole Aziende sanitarie potranno, infatti, contestare l'eventuale difformità/non conformità di quanto consegnato rispetto a quanto ordinato per iscritto a mezzo PEC.

In caso di rifiuto della fornitura per diffornità/non conformità rispetto all'ordinativo all'atto della consegna, ovvero comunicata a mezzo PEC entro 10 gg. consecutivi dal ricevimento della merce, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi consecutivi, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e le case di cura citate avranno la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese, ove esistenti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce, pertanto, l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta con le formalità sopra indicate.

Le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate si riservano, comunque, il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno, come detto, essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e delle case di cura predette.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale e Ospedaliera e la singola casa di cura privata accreditata (La Maddalena, Macchiarella e Torina) metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, trascorsi 7 giorni solari dalla predetta segnalazione, le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e con le case di cura private citate le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata dalle richiedenti Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e dalle case di cura private (La Maddalena, Macchiarella e Torina).

I prodotti che non risultassero conformi alla quantità, qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno, come detto, respinti dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e dalle case di cura citate ed il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata mancata consegna.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 7 giorni liberi consecutivi dalla mancata accettazione dell'ordinativo comunicata dall'Azienda Sanitaria ordinante in sede di ricevimento merce ovvero, comunicata a mezzo Pec, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Il Fornitore dovrà concordare con la singola Azienda e con le case di cura private citate le modalità del ritiro.

Resta a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni liberi consecutivi dal ricevimento della comunicazione di non accettazione potrà essere smaltita a cura della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera del SSR e casa di cura privata accreditata e a spese del Fornitore.

I prodotti non conformi e/o eccedenti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta con le formalità dettagliate nel presente paragrafo.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale e Ospedaliera del SSR e le case di cura private citate si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

7. Indisponibilità temporanea di prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di un farmaco ovvero di uno o più dosaggi (cd. rottura di stock) dovuta ad eventi occasionali ascrivibili alla sfera del Fornitore (rilevabili dal sito di AIFA), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospensione dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del farmaco a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del farmaco a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;

il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle singole Aziende, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini previsti per la consegna, come indicati al punto 6 del presente capitolo, dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo e-mail, pec) alla Farmacia ordinante, comunque, entro 2 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine (in caso di ordini normali) e di 18 ore (in caso di ordini urgenti).

In tutti i casi in cui l'indisponibilità temporanea non verrà documentata dall'AIFA, l'indisponibilità sarà equiparata alla mancata consegna e verranno applicate le penali previste al successivo punto 11 per questa casistica. Il Fornitore si impegna a rendere nuovamente disponibili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, i prodotti, ovvero i dosaggi temporaneamente indisponibili nel rispetto dei termini di consegna di cui al precedente paragrafo, e ad informarne per iscritto le Aziende Contraenti.

Qualora l'indisponibilità si protragga per più di 30 (trenta) giorni, le Aziende avranno la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente al lotto di riferimento con le modalità di cui al successivo paragrafo 13.

La facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura per l'indisponibilità per più di 30 (trenta) giorni non opera qualora il Fornitore comunichi alla C.U.C. ed alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere ed alle case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina) entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, l'offerta di un farmaco equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile, allo stesso prezzo di aggiudicazione del farmaco indisponibile. Contestualmente alla predetta comunicazione, da inoltrare anche alla C.U.C., il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- copia dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti.

La suddetta proposta sarà valutata dal Servizio 7 Farmaceutica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con il supporto del Referente Tecnico per la verifica della conformità tecnica del farmaco e gli esiti saranno diramati all'O.E. interessato ed alle Aziende Sanitarie.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e alle case di cura private citate richiedenti la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscono la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario deve indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

8. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà stipulare in favore di ognuna delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e delle case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca, ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

9. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e dalle case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), successivamente al ricevimento dei beni, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le modalità stabilite nelle disposizioni contrattuali.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.a pena di nullità contrattuale.

In sede di stipula del Contratto il Fornitore è a tal uopo tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera e alle case di cura private citate, a pena di nullità contrattuale.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a cura della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e delle case di cura private citate.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria e casa di cura contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e per le case di cura La Maddalena, Macchiarella e Torina di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e alle case di cura private citate. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 15 del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

10. Cessione del Contratto e Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere e delle case di cura private citate. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere e le case di cura private citate corrisponde direttamente al subappaltatore, al cattimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cattimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere e delle case di cura private citate pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

11. Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all' 1,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 1,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1,5 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatta salva la facoltà per la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e per le case di cura private citate, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi – ove presenti - per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e le case di cura private citate potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonerà il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

12. Adeguamento prezzi

I prezzi di aggiudicazione sono fissi e invariabili per l'intera validità della fornitura salvo quantosotto specificato:

- Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in gara.

- Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell'AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all'AIFA da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi offerti si intendono fissi per tutta la durata della fornitura anche per i farmaci inseriti in graduatoria di aggiudicazione; ad essi si farà riferimento in caso di scorrimento di graduatoria per inadempienza dell'aggiudicatario.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15gg. dalla data del provvedimento dell'AIFA; in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciuti aumenti di prezzo.

E' fatto obbligo al contraente, nel caso in cui un'altra Azienda ottenga l'autorizzazione all'immissione in commercio o la concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Centrale Unica di Comittenza la comunicazione tempestiva di tale passaggio di titolarità, supportata dalla documentazione probante, affinché questa, in seguito ai rituali controlli sull'autodichiarazione antimafia, nonché agli ulteriori controlli di legge, ne possa prendere atto formalmente, rendendone partecipi tutti gli Enti del SSR.

13. Risoluzione e recesso del Contratto

È facoltà della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e delle case di cura private citate di recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci ovvero in caso di mancato accordo in merito alla rinegoziazione dei prezzi in caso di scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e di immissione in commercio di medicinali generici anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva, ovvero ancora nel caso di indisponibilità di un farmaco ovvero di uno o più dosaggi protratta per più di trenta giorni.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e le case di cura private citate potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e le case di cura private citate in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempire. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e le case di cura private citate potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale definitivo;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/ 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certificata, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13/08/10 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12/11/ 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ex art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/ 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere e le case di cura private citate, verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione Appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto

contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

15. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere del SSR e le case di cura private accreditate (La Maddalena, Macchiarella e Torina), relativamente alla fase di esecuzione contrattuale, sarà competente esclusivamente il Foro di pertinenza delle singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR e delle case di cura private citate.

ALLEGATO 1 Tabella Lotti e specifiche tecniche